



COMUNE DI MIRA

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - 30034 - MIRA (VE) - TEL. 0415628211 - C.F. 00368570271

Sito: www.comune.mira.ve.it - E-mail: tributi@comune.mira.ve.it



IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

**AUTOCERTIFICAZIONE
PER L'ANNO _____**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PRESENTAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA INAGIBILITA'/INABITABILITA' DI FABBRICATO

COGNOME _____ NOME _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ prov. (____) in Via _____

Codice Fiscale _____ Tel./email (obbligatorio) _____

in qualità di proprietario/a o usufruttuario/a dell'abitazione sita nel Comune di MIRA

in Via _____ n. _____

	FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA catastale	% di Possesso	RENDITA catastale
1						€
2						€
3						€
4						€

AUTOCERTIFICA AI FINI IMU

che il/i succitato/i immobile/i risulta/risultano **INAGIBILE** ovvero **INABITABILE**

Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita con Legge n. 160 del 27/12/2019, i cui requisiti sono riportati sul retro della presente

A tale scopo il/la contribuente DICHIARA di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato sopra citato, redatta da un/una professionista abilitato/a

Si precisa infine che:

- Il/la contribuente, a conoscenza della facoltà riservata a questo Comune di verificare in ogni momento la veridicità della presente autocertificazione, si impegna a comunicare la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità. In quest'ultimo caso il/la contribuente dovrà presentare apposita **dichiarazione IMU su modello ministeriale** entro i termini di Legge.
- La presente autocertificazione deve essere presentata al comune di Mira entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le presenti variazioni, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, mediante una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE),
 - invio di raccomandata,
 - invio tramite PEC all'indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it
- Restano valide le autocertificazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al D.L. 201/2011, in quanto compatibili.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento del servizio richiesto. I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell'Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l'Ente ha nominato.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).

Ai sensi dell'art. 38 DPR 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice, all'ufficio competente telematicamente, tramite incaricato/a, oppure a mezzo posta.

IL/LA CONTRIBUENTE

DATA _____

Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita con Legge n. 160 del 27/12/2019

Art. 7 - Riduzione della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che versano in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non costituisce, di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
4. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali ad esempio la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi), siano dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
5. Il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2.
6. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili (ICI di cui al D.Lgs. 504/1992) e dell'imposta municipale propria (IMU di cui al D.L. 201/2011), il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini della nuova IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo.
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata all'Ufficio Tributi.